



# **FISCALITÀ DELL'IMPRESA AGRICOLA**

# ***Imprenditore Agricolo***

(Art. 2135 Codice Civile come modificato dal D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228)

## **Attività agricole in senso stretto**

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: **coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.**

Per **coltivazione del fondo**, per **selvicoltura** e per **allevamento di animali** si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

# ***Imprenditore Agricolo***

(Art. 2135 Codice Civile come modificato dal D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228)

## **Attività agricole connesse**

Si intendono comunque **connesse** le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

# ***Imposte sui Redditi***

## ***Attività agricola di coltivazione del fondo e selvicoltura***

Per le ditte individuali e le società semplici (e dal 2007 anche per S.n.c., le S.a.s. e le S.r.l. che esercitano esclusivamente attività agricola) la tassazione avviene in base ai REDDITI FONDIARI (Art. 32 del TUIR)

Producono reddito fondiario i terreni dotati di specifica rendita che sono, o devono essere, iscritti nel catasto terreni.

**REDDITO DOMINICALE:** deriva dalla proprietà del terreno.

Soggetti passivi sono i proprietari del terreno.

**REDDITO AGRARIO:** esprime la redditività media derivante dall'esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno. Esso è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna coltivazione in concreto praticata.

Soggetti passivi: sono coloro che coltivano il terreno direttamente o tramite dipendenti. Pertanto il Reddito Agrario è imputato:

- all'affittuario del terreno, dalla data del contratto
- al comodante nel caso di comodato
- al proprietario, in tutti gli altri casi



# ***Imposte sui Redditi***

## ***Attività agricola di allevamento di animali***

L'allevamento consiste nello sviluppo e nella crescita degli animali destinati all'alimentazione umana o ad altri usi; non è necessario che si svolga l'intero ciclo biologico dalla nascita al completo sviluppo fisico.

Rientra tra le attività agricole se avviene con mangimi ottenibili dal terreno per almeno un quarto del fabbisogno degli animali allevati.

Qualora i limiti fissati siano superati, il reddito eccedente è considerato d'impresa la cui determinazione avviene su base forfetaria, salvo l'opzione per il regime analitico.

# ***Imposte sui Redditi***

## ***Determinazione reddito da allevamento***

L'attività di allevamento si considera produttiva di reddito d'impresa se il numero dei capi allevati supera il limite di quelli allevabili con mangimi ottenibili per almeno  $\frac{1}{4}$  dal terreno

Con decreto è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti delle potenzialità del terreno, tenuto conto della:

- capacità produttiva dei terreni a produrre mangimi
- quantità di mangimi occorrenti a seconda della specie allevata

Dal raffronto tra il mangime tra il mangime producibile dal terreno e quello occorrente per il nutrimento del singolo animale, si determina se il numero dei capi è allevato con mangimi ottenibili per almeno  $\frac{1}{4}$  dal terreno. Se tale limite viene superato, il reddito eccedente viene considerato d'impresa

# ***Imposte sui Redditi***

## ***Determinazione reddito da allevamento***

Il reddito derivante dall'attività di allevamento, deve essere diviso in due parti

- la parte che rientra nelle potenzialità del fondo, è determinata secondo i criteri catastali. I relativi componenti di reddito, positivi e negativi, non concorrono in via analitica al calcolo del reddito, poiché sostituiti dal reddito catastale;
- la parte che eccede i limiti, è calcolata forfetariamente, eccetto il caso di opzione per la determinazione del reddito di impresa in base alle risultanze della contabilità